

# **Nomine in ruolo a. s. 2010/11**

## **Personale ATA**

**Per ulteriori e dettagliate informazioni**

**RIVOLGITI**

**alle sedi SNALS CONFISAL**

Verona 20 agosto 2010

## Riferimenti normativi:

**D. M. n. 75 del 10 agosto 2010;**  
**Istruzioni operative personale ATA (allegato B);**  
**Nota Prot. n. MIURAOODRVE.UFF.III/9791/2/C21.**

- Le assunzioni sono effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all'O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009 e hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2010 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio.
- Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati inseriti a pieno titolo nelle rispettive graduatorie.
- Qualora venga assunto a tempo indeterminato personale già di ruolo del comparto Scuola anche in provincia diversa, **l'Ufficio scolastico provinciale che amministrava i neo nominati** provvederà ad effettuare ulteriori assunzioni nel ruolo, posto, classe di concorso o profilo professionale lasciato libero. L'operazione è effettuata nel limite dei posti disponibili in organico di diritto e qualora non sussistano situazioni di esubero. Qualora il personale già di ruolo provenga da posto, classe di concorso o profilo professionale in situazione di esubero le ulteriori assunzioni sono effettuate su altre tipologie di posti.
- A tutti i nominati sarà, comunque, assegnata una sede provvisoria al fine di consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità per l'assegnazione della sede definitiva per l'anno scolastico 2010/11.
- La sede provvisoria è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell'ordine, dall'art. 21 e dall'art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/1992. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste nell'art. 7 del C.C.N.I. 12.2.2009, relativo alla mobilità del personale di ruolo.  
Per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica. Solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all'art. 21, e al comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica in tutte le province e nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo nella

provincia in cui sono ubicate le scuole poste nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore, ovviamente della stessa provincia.

Successivamente la sede provvisoria è assegnata:

- a) ai candidati inclusi nelle graduatorie permanenti dei concorsi riservati ( art. 557 D.Lvo 297/94);
  - b) ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.Lvo n. 297/1994;
  - c) ai candidati utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui al D.M. 146/2000 e successivamente ai candidati di cui al D.M. 4.12.1992;
  - d) ai modelli viventi;
  - e) al personale assunto ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68 e non rientrante nell'art. 21 e nell'art. 33, comma 6 della citata legge 104/92.
- **E' possibile stipulare**, ricorrendone i requisiti e le condizioni, **contratti in regime di part-time**, con esclusione del profilo di Direttore SGA.

## Precisazioni in merito nomine part-time

La possibilità di stipulare contratti a tempo indeterminato in regime di part-time, è subordinata al **non superamento della percentuale del 25%** di personale che può beneficiarne. Tale percentuale va calcolata distintamente per tipologia di personale.

Gli interessati dovranno:

- in sede di convocazione, scegliere un posto intero comunicando di voler beneficiare del part-time;
- presentarsi, entro 24 ore, presso l'Istituzione Scolastica scelta come sede provvisoria e concordare con il Dirigente scolastico la quantità di ore di servizio a tempo parziale.

L'orario part-time non può essere inferiore al 50% di quello a tempo pieno (art. 58 CCNL 29.11.2007).

## Riserve posti beneficiari categorie protette (Legge n. 68/99)

- Nel limite del contingente previsto si applicano le riserve di cui agli artt. 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.
- Secondo le indicazioni riportate nella CM n. 248 del 7.11.2000 le nomine in ruolo nei confronti dei riservisti (invalidi e orfani) dovranno essere effettuate tenendo presente quanto segue:
  - a) innanzitutto è necessario verificare che le aliquote previste per le due categorie (invalidi: 7% - Orfani: 1%), distinte per tipologia di personale, non siano sature;
  - b) si procederà quindi al calcolo dei posti da destinare ai riservisti tenendo presente che al personale va attribuito fino a un massimo del 50% dei posti autorizzati per le nomine in ruolo. **In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista.** In caso di posti dispari l'unità eccedente va attribuita agli aspiranti inclusi in graduatoria non riservisti.
  - c) Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all'art.1, comma 2 della legge 407/98 hanno la precedenza nella scelta della sede rispetto ad ogni altra categoria di riservisti.